Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 giugno 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 *aprile* 1957
registrato alla Corte dei conti il 15 *maggio* 1957
registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 36

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DI MARCO Domenico di Giuseppe e di Cedaro Olimpia da Capitignano (L'Aquila), classe 1928, partigiano combattente (*alla memoria*). — Eroe sedicenne, animato da ardente spirito volontaristico, non pago di quanto aveva fatto contro l'oppressore, partiva da Roma ormai liberata per proseguire nella lotta contro l'odiato nemico. Profondendo il suo giovanile ed italico entusiasmo in terra di Francia, ivi faceva rifulgere lo eccezionale coraggio del combattente italiano, imponendosi quale luminoso esempio di belle virtù militari. Durante un cruento ed accanito scontro contro forze nemiche forniva ripetute prove di capacità e coraggio tenendosi fermo ed incrollabile al suo posto di dovere, volontariamente assunto, ed imperterrito ed incurante dell'intenso fuoco nemico con contegno improntato alla massima fermezza reagiva con la propria arma infliggendo all'avversario gravi perdite. Con impareggiabile coraggio incitava i compagni a persistere nella più strenua lotta imprimendo vigore con il suo eroico esempio e nelle luci della vittoria immolava la sua vita per i migliori destini dei popoli oppressi confermando agli alleati le salde virtù dell'italica gente che perpetua, ovunque, le sue gloriose tradizioni. Tannenberg, 11 aprile 1945.

Decreto 16 *marzo* 1956
registrato alla Corte dei conti il 2 *marzo* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 302

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASINI Filippo di Pompilio e di Barlone Ielli da Genova, classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di compagnia territoriale e poi di gruppo in territorio nazionale conteso e preteso dal nemico, difese con coraggio pari alla fede nei destini della Nazione i sacrosanti diritti della Patria. Nella imminenza di decisiva azione bellica, seguito dal reparto che aveva saputo preparare all'audace impresa, passò in campo aperto contro il nemico invasore. Arrestato e processato per la sua ferma e coraggiosa affermazione dei diritti della Patria su quella regione, affrontò, in compagnia della giovane moglie, l'estremo sacrificio, con la dignità propria degli spiriti grandi che suggellano col sangue la fedeltà ad un'idea, la dedizione alla Patria. — Brainizza del Carso (Trieste), 14 agosto 1944.

Decreto 16 *marzo* 1956
registrato alla Corte dei conti il 2 *marzo* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 301

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PINTOR Giaime di Giuseppe e di Adelaide Dorè da Roma, classe 1919, sottotenente fanteria complemento, partigiano combattente (*alla memoria*) — Ufficiale ricco di non comuni doti di mente e di cuore ed animato da tenace senso del dovere e da fervente amor di Patria, fin dall'inizio si votava alla lotta di liberazione partecipando l'8 settembre ai combattimenti in difesa della capitale. Varcate quindi le linee tedesche e portatosi a Napoli quivi si adoperava generosamente per la costituzione di reparti volontari armati, passando poi al servizio del Comando britannico per un corso sulla guerra di bande. Nel tentativo di ripassare nuovamente le linee con alcuni compagni con i quali avrebbe dovuto nel Lazio dar vita ad un gruppo di resistenza, cadeva eroicamente durante uno scontro di pattuglia, ucciso dallo scoppio di una mina. Nobilissima figura di Patriota e di combattente della Libertà. — Castelnuovo Volturno, 1º dicembre 1943.

Decreto 16 *marzo* 1956
registrato alla Corte dei conti il 2 *marzo* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 303

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ISCERI Vincenzo di Alfredo e di Colaianni Clelia da Squinzano (Lecce), classe 1920, sergente artiglieria, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in servizio militare in Albania, non esitava a scegliere la via dell'onore, aggregandosi alle formazioni partigiane locali, riuscendo bentosto, per il suo coraggio e capacità di comando, ad acquistarsi la stima di superiori e l'ascendente sui suoi compagni. Comandante di battaglione, in ripetute circostanze, con il pronto e tempestivo intervento del suo reparto, riusciva a risolvere favorevolmente combattimenti in corso. In altre occasioni, per quan-

to già promosso vice-comandante di divisione, non esitava a lanciarsi all'attacco alla testa di una compagnia, oppure ad impugnare un'arma automatica e ad aprire il fuoco contro il nemico avanzante, nei momenti più critici del combattimento. Ferito gravemente ad una gamba continuava ad incitare i suoi uomini alla lotta, dichiarandosi contento soltanto allorquando apprendeva che la posizione avversaria era stata occupata. Bellissima figura di combattente valoroso, audace e cosciente. — Quota Paljane Srem, 3 dicembre 1944.

SPAMPINATO Giuseppe fu Giovanni e di Di Stefano Francesca da San Michele da Ganzeria (Catania), classe 1914, caporal maggiore, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in servizio militare in Albania, non esitava a scegliere la via dell'onore, trascinando con se molti compagni disorientati ed indecisi. Per le sue doti di coraggio e di capacità nel comando, dimostrate in ripetute occasioni, veniva bentosto nominato vice comandante di brigata. In una particolare circostanza, visto cadere al suo fianco un compagno, non esitava ad impugnare la mitragliatrice, riuscendo, con il tiro ben aggiustato della sua arma, ad arrestare l'assalto di un reparto di fanteria che avanzava nella breccia aperta da alcuni carri armati. Gravemente ferito all'addome si dichiarava lieto di morire sapendo che dal suo sacrificio la Patria sarebbe risorta. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di spirito di sacrificio. — Belgrado, 15, 20 ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ZACCARIA Rodolfo di Luigi e di Camerata Palma da Tivoli, classe 1924, partigiano combattente — Giovane combattente, arruolatosi volontario nell'Esercito francese, partecipava con ardimento alla campagna di Francia e Germania, segnalandosi sopratutto in una particolare circostanza, nel corso della quale riportava grave ferita. Due volte citato all'ordine del giorno del suo reggimento, decorato di croce di guerra francese al valore, sapeva in ogni occasione tenere ben alto l'onore del soldato italiano in terra straniera. — Francia, 21 luglio 1944-8 maggio 1945.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 114

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PATRUNO Aldo di Domenico da Bologna, classe 1917, sottotenente, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ufficiale dislocato in Egeo all'atto dell'armistizio, sopraffatto dal nemico il piccolo presidio cui apparteneva, ribelle ad ogni proposta di resa, si dava alla macchia organizzando un'attiva resistenza in condizioni ambientali disperate. Braccato e circondato, privo di mezzi e di aiuti, vacillante in salute e ormai allo stremo delle sue forze, preferiva togliersi la vita piuttosto che arrendersi. Sacrificava così la sua giovane vita a un ideale di libertà cui non volle rinunciare neanche alla drammatività e alla violenza degli eventi che lo travolsero. — Isola di Scarpanto (Egeo), 9 settembre 1943-5 novembre 1943.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 117

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CELLA Umberto di Umberto e di Bosco Maria da Gemona (Udine), classe 1917. sergente degli alpini. - Fin dall'inizio partecipava attivamente alla lotta di liberazione segnalandosi sempre per ardimento e coraggio, organizzatore e quindi comandante di una brigata partigiana, alla testa di questa svolgeva importanti azioni di guerra, partecipando in ultimo alla insurrezione generale del Friuli. In una particolare circostanza, allo scopo di impedire la cattura di un forte nucleo di partigiani appena reclutati ed ancora disarmati che su un autocarro si dirigevano verso la montagna, egli, unico armato, affrontava un auto tedesca che si era posta all'inseguimento, riuscendo, dopo violento combattimento ad uccidere un ufficiale e due suoi gregari. Bella figura di combattente della libertà. — Friuli, 11 aprile 1944-8 maggio 1945.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 115

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ONOFRI Gino fu Aldo e di Trovanelli Anita da Mercato Saraceno (Forlì), classe 1903, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fin dall'inizio partecipava alla lotta di liberazione distinguendosi come organizzatore e quindi come valoroso comandante di formazioni. Catturato e seviziato mai venne meno alla sua fede. Deportato in Germania in campo di concentramento, svolgeva attiva opera di propaganda fra i compagni, ma scoperta la sua attività cospirativa, veniva barbaramente trucidato dal nemico. — Bologna, 9 settembre 1943-4 settembre 1944 — Mathausen, 9 febbraio 1945.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 116

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIOCIONI Primo di Alberto e di Ferrini Ilena da Selci Sabino (Rieti), classe 1921, partigiano combattente. — Comandante di un battaglione partigiani, nel corso delle operazioni tendenti alla conquista di Zagabria, per ben tre volte attaccava con il suo reparto una munitissima posizione nemica riuscendo infine ad impossessarsene. In altra circostanza nuovamente si segnalava per abilità, spirito di iniziativa e coraggio notevoli. — Saringrad Srem, 12 aprile 1945 — Majdan quota 224, 24 aprile 1945.

Decreto 24 *dicembre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 108

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CIOCIONI Primo di Alberto e di Ferrini Ilena da Selci Sabino, classe 1921, partigiano combattente. — Comandante di un plotone di arditi alla testa del suo reparto si segnalava per ardimento e coraggio in numerose azioni di guerra. In una particolare circostanza, nel corso di un attacco ad una colonna nemica di gran lunga superiore in forze, accortosi che una pattuglia avversaria stava per aggirare il proprio reparto, con alcuni uomini si lanciava contro di questa mettendola in fuga e quindi proseguiva nel compito iniziato che riusciva, dopo strenua lotta, a portare meravigliosamente a termine. — Mlinista-Glamoc (Bosnia), 2 giugno 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 104

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ZANOTTI Arnaldo di Giacomo da Rivarolo Canavese, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Già distintosi per ardimento e coraggio in numerose precedenti azioni, catturato dal nemico, veniva sottoposto a torture e sevizie. Condannato a morte, davanti al plotone di esecuzione teneva contegno superbo, dichiarandosi lieto di morire per la libertà della Patria. — Zona di Lusigliè (Aosta), 18 ottobre 1944.

Decreto 31 *ottobre* 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 107

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

COLLEPALUMBO Umberto di Fioravante e di Ricetti Lucia da Pescara, classe 1923, partigiano combattente. — Catturato dopo strenuo combattimento e messo al muro per essere fucilato con altri compagni, unitamente a questi si scagliava contro il plotone di esecuzione riuscendo a portare scompiglio fra i nemici ed a sottrarsi così a sicura morte. — Cimitero di Arischia, 9 giugno 1944.

(3642)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 445.

Approvazione dell'atto capitolato 17 febbraio 1957 per la concessione al comune di Oltre il Colle della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Oltre il Colle-Zorzone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, n. 975;

Visto il provvedimento n. 5693 in data 13 settembre 1954 del capo dell'Ispettorato regionale della Lombardia del Corpo forestale dello Stato, con il quale è stato accordato un contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di una funivia da Oltre il Colle a Zorzone;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 27 febbraio 1957, tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il sindaco del comune di Oltre il Colle (provincia di Bergamo) per la concessione, a detto Comune, della costruzione e dell'esercizio, con il concorso dello Stato, della funicolare aerea bifune con cabinette a semplice via di corsa in servizio pubblico per trasporto di persone da Oltre il Colle a Zorzone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1957

GRONCHI

ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 446.

Esecuzione del Protocollo italo-svizzero sul traffico telefonico, firmato a Roma il 1° giugno 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo italo-svizzero per l'istradamento del traffico telefonico internazionale, l'attivazione di collegamenti internazionali semi automatici e la regolazione di altri rapporti in materia di telecomunicazioni, firmato in Roma il 1° giugno 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

Protocole des Accords intervenus entre les Administrations des télécommunications de la Suisse et de l'Italie au cours de la Conférence qui a eu lieu à Rome du 29 mai au 1° juin 1956.

Ont participé du côté suisse:

M. A. WETTSTEIN, Directeur général des Télécommunications;

M. A. LANGENBERGER, chef des Services téléphoniques;

du côté italien:

M. A. ANTINORI, Inspecteur général des Télécommunications;

M. F. CALVANESE, Directeur de l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

M. M. FARIELLO, chef des Services techniques de l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Conférence est présidée par M. A. ANTINORI.

A la suite de la mise en service du nouveau câble coaxial Milano-Como-Chiasso-Lugano, qui, avec le câble actuel à basse fréquence entre les mêmes localités constituent une voie de très grande capacité pour l'exploitation du trafic entre la Suisse et l'Italie, les membres des deux Délégations se sont réunis pour procéder à l'examen des questions suivantes:

1. — *Acheminement du trafic téléphonique international terminal et de transit.*

Les deux Administrations conviennent:

a) que la voie du Saint Gotthard devienne définitivement la seule voie de tout, indistinctement, le trafic téléphonique international terminal soit entre l'Italie et la Suisse, soit de transit par les deux Pays, le câble coaxial étant la voie principale et le câble à basse fréquence comme voie auxiliaire.

Par conséquent, la voie du Simplon est réservée exclusivement au trafic frontalier;

b) procéder immédiatement à la mise en service des liaisons prévues sur le câble coaxial Milano-Como-Chiasso-Lugano, selon le programme discuté au cours de la Conférence même;

c) il est convenu, de procéder à la révision des circuits actuellement employés pour le trafic frontalier pour reporter ces communications dans les limites définies par le C.C.I.F.

Dans ce but, un certain nombre de circuits sera réservé aussi entre Chiasso et Como.

2. — *Plan pour la mise en service des liaisons internationales semi-automatiques terminales et de transit.*

Il est convenu de développer, autant que possible, le service semi-automatique entre les deux Pays.

A cet égard:

a) Lugano sera reliée aux principales villes italiennes en employant dans les deux sens des circuits avec signalisation à deux fréquences 2040/2400 Hz code national Italie, de façon que l'on puisse réaliser des communications semi-automatiques directes entre les susdites villes italiennes et tout le réseau suisse.

b) Zurich sera reliée à Milano et à Rome par des circuits utilisant, dans les deux sens, le système de signalisation à deux fréquences 2040/2400 Hz code normalisé du C.C.I.F. Ces circuits seront utilisés soit pour le trafic de transit soit pour le trafic terminal.

3. — *Automatisation intégrale.*

a) il est convenu d'examiner plus tard, le problème de l'automatisation integrale pour avoir une expérience directe dans la matière et particulièrement pour résoudre de façon uniforme le problème de la tarification en vue de donner aux usagers un document analitique;

b) il est convenu de réaliser à titre tout à fait exceptionnel, l'automatisation intégrale du trafic frontalier terminal entre Como et Chiasso.

4. — *Liaisons télévisuelles sur câble coaxial.*

Les deux Administrations reconnaissent l'opportunité d'établir, le plus tôt possible, une liaison sur câble coaxial pour l'échange de programmes télévisuels.

A cet égard, l'Administration suisse informe que l'on pourra rejoindre par câble coaxial le centre de Bâle pour la transmission des programmes vers la France.

Les services techniques respectifs sont chargés de se rencontrer dès que possible, pour procéder à l'examen de la question au point de vue technique.

5. — *Telex.*

Il est convenu, qu'en considérant que le telex italien permet l'enregistrement analytique des communications pour le service telex entre les deux Pays, de réaliser l'automatisation intégrale.

Les services techniques respectifs sont chargés de se rencontrer pour prendre les accords nécessaires et ouvrir les services le plus tôt possible.

Fait à Rome le 1er juin 1956

Pour l'Administration suisse
WETTSTEIN
LANGENBERGER

Pour l'Administration italienne
ANTINORI
CALVANESE
FARIELLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 447.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo le scuole di perfezionamento e di specializzazione della Facoltà di giurisprudenza, vanno inserite le seguenti norme riguardanti i corsi di specializzazione della Facoltà di economia e commercio.

Corso di specializzazione in discipline bancarie

Art. 215. — Il corso di specializzazione in discipline bancarie, annesso alla Facoltà di economia e commercio di Roma, ha lo scopo di completare nei laureati in economia e commercio le conoscenze utili al raggiungimento di una specifica maturità in ordine alle esigenze di una fattiva e responsabile direzione di organismi bancari importanti.

Art. 216. — Il direttore del corso di specializzazione, è il professore di ruolo, titolare della cattedra di tecnica bancaria e professionale.

Il direttore del corso, su conforme parere del Consiglio della facoltà, può proporre che un professore del Consiglio di facoltà, docente del corso assuma le funzioni di vice-direttore con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo temporaneamente. Alla nomina provvede il rettore.

Gli insegnanti del corso sono proposti annualmente dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del Consiglio di facoltà e alle nomine provvede il rettore.

Il Consiglio del corso si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 217. — Al corso possono essere iscritti i laureati in economia e commercio e i laureati stranieri in possesso di titoli di studio che siano giudicati dalle autorità accademiche equipollenti alla laurea italiana in economia e commercio al solo effetto dell'ammissione al corso.

Art. 218. — Nel manifesto annuale possono essere stabilite particolari condizioni di ammissione, nonchè un numero massimo di iscrizioni. In mancanza di un sufficiente numero di iscritti il Consiglio di facoltà può disporre che il corso non abbia luogo per un anno. Tuttavia, se il corso venga comunque iniziato, dovrà essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti, per la durata dell'intero corso.

Art. 219. — Il corso ha la durata di un anno e consiste nei seguenti insegnamenti che si svolgeranno nei periodi e con la durata che saranno fissati dal Consiglio dei professori:

1) Economia monetaria e creditizia;
2) Diritto bancario;
3) Ordinamenti bancari esteri;
4) Organizzazione amministrativa e gestione delle imprese bancarie;
5) Organizzazione contabile delle imprese bancarie;
6) Ordinamento e tecnica dei crediti speciali;
7) Mercato finanziario e tecnica di borsa;
8) Tecnica e disciplina dei cambi e del commercio estero;
9) Diritto tributario;
10) Statistica di mercato e statistica bancaria;
11) Rapporti di lavoro, assistenza e previdenza sociale nelle banche;
12) Organizzazione meccanografica dei servizi di banca.

Art. 220. — Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso stesso, superino, entro un periodo massimo di un biennio dalla iscrizione, gli esami delle singole discipline di cui all'art. 219, nonchè un esame finale.

Art. 221. — L'esame finale consisterà in una prova orale di cultura generale sulle discipline interessanti la specializzazione e sarà sostenuto dopo aver superato tutti gli esami speciali davanti a una Commissione di sette membri, nominati dal rettore, su proposta del direttore del corso e composta in totalità, od in maggioranza, da insegnanti del corso stesso.

Art. 222. — A completamento degli insegnamenti di cui all'art. 219 potranno essere tenute esercitazioni pratiche, conferenze su argomenti interessanti la specializzazione e predisposti viaggi di studio, visite e periodi di pratica in Italia e all'estero.

Art. 223. — Per gli iscritti al corso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Art. 224. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di economia e commercio. La misura dei contributi per le esercitazioni di cui gli iscritti usufruiranno durante il corso è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facoltà.

Corso di specializzazione in economia dei trasporti e del turismo

Art. 225. — Il corso di specializzazione in economia dei trasporti e del turismo annesso alla Facoltà di economia e commercio ha lo scopo di completare nei laureati le conoscenze utili per la direzione e gli impieghi presso le imprese turistiche, alberghiere e di trasporto e presso le aziende e gli enti pubblici interessati al movimento dei forestieri, ai trasporti e alle comunicazioni.

Art. 226. — Il direttore del corso è nominato dal rettore fra i professori di ruolo della Facoltà, su proposta del Consiglio della facoltà stessa, dura in carica un triennio, e può essere confermato.

Il direttore del corso su conforme parere della Facoltà può proporre che un professore della stessa Facoltà, docente del corso, assuma le funzioni di vice direttore con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo temporaneamente. Alla nomina provvede il rettore.

Gli insegnanti del corso sono proposti annualmente dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Tali proposte sono subordinate all'approvazione della Facoltà e alle nomine provvede il rettore.

Il Consiglio del corso si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 227. — Al corso possono essere iscritti i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze statistiche, demografiche e attuariali od anche laureati stranieri in possesso di titoli di studio che siano giudicati dalle autorità accademiche equipollenti alle lauree italiane di cui al presente articolo al solo effetto dell'ammissione al corso.

Art. 228. — Nel manifesto annuale possono essere stabilite particolari condizioni di ammissione, nonchè un numero massimo di iscrizioni. In mancanza di un sufficiente numero di iscritti, il Consiglio di facoltà può disporre che il corso non abbia luogo per un anno. Tuttavia, se il corso venga comunque iniziato, dovrà essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti per la durata dell'intero corso.

Art. 229. — Il corso ha la durata di un anno e consiste nei seguenti insegnamenti che si svolgeranno nei periodi e con la durata che saranno fissati dal Consiglio dei professori:

1) Economia dei trasporti e del turismo;
2) Statistica dei trasporti e del turismo;
3) Sociologia e psicologia del turismo;
4) Geografia delle comunicazioni;
5) Tecnica amministrativa delle imprese dei trasporti e di turismo;
6) Tecnica merceologica dei trasporti;
7) Legislazione dei trasporti e del turismo;
8) Tecnica valutaria e creditizia.

Art. 230. — Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso, superino, entro un periodo massimo di un biennio dalla iscrizione, gli esami delle discipline di cui all'art. 229, ed un esame finale nonchè esami di lingua francese e di un'altra lingua europea.

Art. 231. — L'esame finale, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consisterà nella discussione di una memoria originale su argomento relativo alle materie di insegnamento e sarà sostenuto dai candidati davanti ad una Commissione composta di sette membri, nominata dal rettore, su proposta del direttore del corso e composta in totalità, od in maggioranza, da insegnanti del corso stesso.

Art. 232. — A complemento degli insegnamenti di cui all'art. 229 potranno essere tenute conferenze sui problemi della propaganda, della pubblicità, del diritto marittimo ed aereo, di amministrazione e di altre materie affini, da esperti in materia, e potranno anche essere predisposte visite e gite di studio per la conoscenza del funzionamento di organizzazioni per la ricettività ed i trasporti.

Art. 233. — Per gli iscritti al corso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Art. 234. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di economia e commercio. La misura dei contributi per le esercitazioni di cui gli iscritti usufruiranno durante il corso è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facoltà.

Dopo l'art. 384, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di specializzazione in ingegneria del traffico, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di specializzazione in ingegneria del traffico

Art. 385. — Presso la Facoltà di ingegneria della Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in « ingegneria del traffico », al fine di preparare tecnici specializzati alla risoluzione di problemi inerenti alla circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

Art. 386. — Il corso ha la durata di un anno; è diretto da un professore ordinario della Facoltà nominato dal rettore su designazione del Consiglio di facoltà.

Il Consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti costitutivi di cui all'art. 389.

Art. 387 — Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria.

Il Consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo degli iscritti e le norme per la ammissione nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo.

Il Consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 388. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio del corso.

Art. 389. — Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono in costitutivi e monografici.

Gli insegnamenti costitutivi (con esercitazioni) sono:

1) Elementi del traffico;
2) Controllo e regolazione del traffico;
3) Progetto della viabilità;
4) Traffico e urbanistica.

Gli insegnamenti monografici sono:

1° *gruppo*:
1) Fondamenti di statistica;
2) Elementi di psicotecnica;
3) Legislazione e infortunistica.

2° *gruppo*:
1) Trasporti pubblici urbani e suburbani;
2) Problemi economici della ingegneria del traffico.

Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica.

Il Consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.

Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esami di gruppo.

Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimenti o situazioni stradali di particolare interesse.

Art. 390. — E' data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 391. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Tali proposte sono subordinate alla approvazione del Consiglio di facoltà e alle nomine provvede il rettore.

Art. 392. — Per la validità del corso, cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 393, gli iscritti dovranno: superare gli esami degli insegnamenti costitutivi e quelli di gruppo sugli insegnamenti monografici; redigere un progetto o uno studio sulle materie d'insegnamento.

Tale ultimo elaborato verrà discusso alla presenza di una Commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e nominata e presieduta dal direttore del corso.

Ogni esame fallito potrà essere ripetuto una sola volta.

Art. 393. — Agli iscritti che abbiano superato tutti gli esami ed ottenuta la idoneità nel progetto o studio finale viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Art. 394. — Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse, contributi generali e per esercitazioni nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio della facoltà udito il direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 448.

Ricostituzione del comune di Azzano Mella, in provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2216, con il quale i comuni di Capriano del Colle e di Azzano Mella (Brescia) furono riuniti in unico Comune denominato « Capriano-Azzano »;

Viste le istanze in data 12 dicembre 1953, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Azzano Mella ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Capriano-Azzano in data 17 dicembre 1953, n. 169, e 9 gennaio 1955, n. 189; del Consiglio provinciale di Brescia in data 28 aprile 1955, n .838/55, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 febbraio 1957, n. 164;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Azzano Mella, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Capriano-Azzano è restituita l'antica denominazione di Capriano del Colle.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Capriano del Colle ed il ricostituito comune di Azzano Mella, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Capriano-Azzano alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Capriano-Azzano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Azzano Mella, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957.

Limiti per il potere liberatorio delle monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405;
Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1314;
Vista la legge 5 febbraio 1957, n. 23;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I limiti per il potere liberatorio delle monete emesse ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314, sono fissati rispettivamente in:

L. 10.000 (pezzi n. 100) per le monete da L. 100;
L. 5.000 (pezzi n. 100) per le monete da L. 50;
L. 1.000 (pezzi n. 50) per le monete da L. 20;
L. 500 (pezzi n. 50) per le monete da L. 10;
L. 250 (pezzi n. 50) per le monete da L. 5;
L. 100 (pezzi n. 50) per le monete da L. 2;
L. 50 (pezzi n. 50) per le monete da L. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1957

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1957
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 112

(3893)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria) — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, in base alle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi eterogenei, senza una decisa prevalenza numerica, i cui contrasti hanno poste in essere una situazione di organico disfunzionamento della rappresentanza elettiva.

A breve distanza di tempo, infatti, un elemento della incerta coalizione di maggioranza che aveva consentito, dopo laboriosi esperimenti, la elezione del sindaco e della Giunta, se ne staccava per unirsi all'opposizione — già forte di quattordici consiglieri — determinando così in seno al Consiglio una perfetta equivalenza di forze contrarie, il cui insanabile dissidio ha reso impossibile ogni concreta attività deliberativa dell'Organo suddetto, con riflessi gravemente pregiudizievoli sul generale andamento della civica Azienda e sugli interessi della collettività amministrata.

Dopo una serie di sedute consiliari sistematicamente risoltesi in sterili affermazioni di principio ed in vivaci scambi di accuse ed invettive tra le opposte fazioni, senza alcuna valida deliberazione sui numerosi argomenti all'ordine del giorno, perpetuandosi già da mesi una così insostenibile situazione, il Prefetto di Reggio Calabria provvide, in vista di una nuova adunanza del Consiglio indetta per il 7 febbraio 1957, a rivolgere ai consiglieri formale diffida a desistere, nel superiore interesse dell'Ente, dai contrasti interni ed a riprendere concretamente l'attività deliberativa, con particolare riguardo ai non pochi adempimenti di carattere obbligatorio da tempo accantonati, avvertendo che, in caso contrario, si sarebbero rese inevitabili le misure di rigore previste dalla legge.

Anche quella seduta, però, si risolveva in un nulla di fatto, essendo ancora una volta mancata la maggioranza dei voti persino in ordine alla semplice approvazione dei verbali della precedente adunanza consiliare.

Appariva con ciò evidente come fosse ormai incolmabile il solco che divideva gli opposti schieramenti in seno al Consiglio ed estremamente improbabile, quindi, un superamento della crisi per vie ordinarie.

Il prefetto, peraltro, ritenne di svolgere a tal fine ancora un estremo tentativo, e con decreto del 1° marzo 1957 dispose d'ufficio una nuova convocazione del Consiglio comunale, per il giorno 8 successivo, fissandone l'ordine del giorno con l'inclusione dei numerosi ed importanti affari non deliberati nelle precedenti sedute e richiamando la particolare attenzione su quelli di carattere obbligatorio non più dilazionabili.

Com'era prevedibile, però, neppure tale intervento sortiva migliore esito, poichè una volta ancora nessuna deliberazione veniva adottata dal Consiglio e la nuova adunanza, svoltasi tra accese polemiche e reciproche accuse dagli opposti settori e tra clamori e commenti ironici del pubblico presente in aula, valeva soltanto a confermare l'organica incapacità di quella rappresentanza consiliare di assolvere ai compiti ad essa commessi dalla legge.

Di fronte a tale ulteriore, eloquente manifestazione del disfunzionamento del Consiglio comunale di Cittanova, rimasto persistentemente carente, nonostante le ripetute formali diffide dell'autorità, anche in ordine a precisi adempimenti obbligatori per legge e di carattere essenziale, il Prefetto di Reggio Calabria ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, e ne ha disposto, frattanto, la sospensione, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata l'impossibilità, ampiamente dimostrata, di superare per le vie ordinarie la paralisi funzionale che da mesi travaglia quella rappresentanza elettiva e che, per la perseverante omissione di adempimenti obbligatori, è venuta a concretare una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente lesiva degli interessi del civico Ente, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 maggio 1957.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Salvatore Li Gotti.

Roma, addì 9 giugno 1957

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), per la profonda divisione esistente fra i diversi gruppi politici che lo compongono, non è stato in grado, benchè ripetutamente diffidato dal Prefetto, di provvedere a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 maggio 1957;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cittanova è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Li Gotti, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(3888)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1957.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio decorrente dal 1° luglio 1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1953, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio decorrente dal 29 marzo 1953;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Collegio anzidetto;

Viste le designazioni formulate, ai sensi del primo comma del citato art. 15, rispettivamente, dal presidente della Corte dei conti con nota n. 1870/9 del 7 marzo 1957, e dal Ministro per il tesoro con nota n. 112727-118896/123035 I.G.F. dell'11 giugno 1957;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio decorrente dal 1° luglio 1957, è costituito come appresso:

membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: dott. Santi Castiglia, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

membro designato dal presidente della Corte dei conti: dott. Mario Lucci, presidente di sezione della stessa Corte;

membro designato dal Ministro per il tesoro: dottor Ferdinando Squitieri, ispettore generale di finanza in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1957.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli;

Vista la nota n. 20405 in data 23 novembre 1956, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica che la locale Camera confederale del lavoro ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Ferrero Ugo con il sig. Suman Mario;

Decreta:

Il sig. Suman Mario è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli in sostituzione del sig. Ferrero Ugo.

Roma, addì 10 maggio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località « Petrelle », sita nell'ambito del comune di Lettere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 aprile 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della località « Petrelle », sita nell'ambito del comune di Lettere;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lettere;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire, con i resti di costruzioni romaniche e aragonesi, un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la panoramica visione della sottostante pianura della valle del Sarno, dell'agro Nocerino e dei Comuni limitrofi, nonchè il Vesuvio e tutto il golfo partenopeo, da capo Miseno fino a Castellammare di Stabia;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Lettere, compresa nei fogli catastali XIII, XV, XXII, XXIII, XXV e XXVI, nonchè nel foglio catastale X, limitatamente alla zona confinante a nord con la strada vicinale Petraro, ad ovest con la strada vicinale da Petrella a San Nicola, a sud con il foglio catastale XXV e ad est con la strada comunale Maiolino fino a raggiungere in linea d'aria, la strada vicinale Petraro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Lettere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della 18ª seduta

L'anno millenovecentocinquantasei addì dodici del mese di aprile, alle ore 16,30, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania in Napoli Palazzo Reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

LETTERE (Napoli). Imposizione vincolo di insieme;

(*Omissis*).

Si discute la questione della imposizione del vincolo di alcuni suoli del comune di Lettere. Il prof. Pacini riferisce che il sindaco di Lettere ha chiesto l'imposizione del vincolo di alcuni immobili a valle della nuova strada per Orsano. Il presidente, il soprintendente e l'architetto De Pascale che il giorno 8 febbraio 1956 eseguirono il sopraluogo, hanno constatato che la località in questione denominata « Petrelle » ha effettivamente un rilevante interesse panoramico e propongono di sottoporla ai vincoli della legge

Udita la relazione, gli altri membri e lo stesso sindaco si associano al suddetto parere e, all'unanimità si dichiarano favorevoli all'imposizione del vincolo, ai sensi dei comma 3 e 4, art. 1, legge 1497 del 29 giugno 1939 degli immobili compresi nei fogli di mappa catastali numeri XIII, XV, XXII, XXIII, XXV e XXVI, nonchè la zona del foglio X confinante a nord con strada vicinale Petraro, ad ovest con strada vicinale da Petrella a San Nicola a sud con il foglio di mappa XXV e ad est con strada comunale Maiolino, fino a raggiungere, in linea d'aria, la strada vicinale Petraro come indicato in planimetria perchè essi, oltre a costituire, nel loro assieme, una località di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, rappresentano una bellezza panoramica godibile dalla pubblica strada dalla quale di può ammirare il dirupato castello Aragonese, la sottostante pianura della valle del Sarno, dell'agro Nocerino e dei Comuni limitrofi, nonchè l'arco del golfo di Napoli, con il Vesuvio, da capo Miseno fino a Castellammare di Stabia.

Alle ore 19,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: F. CHIAROMONTE

Il segretario: dott. V. PERITO

(3793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale di circolo « Costantino Cantù », di Abbiategrasso (Milano), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n 330/187 in data 21 maggio 1957 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo « Costantino Cantù », di Abbiategrasso (Milano), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n 1046 una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(3805)

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1957, pag. 1573, colonna 2ª, rigo 56° « Revoca di registrazione o autorizzazione di specialità medicinali », dopo l'indicazione della specialità medicinale « Ormosedolo » della ditta S.A.L.F. di Bergamo, invece di formula A e A+B, devesi leggere « formula B e A+B ».

(3806)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig William Dale Fisher, Console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(3856)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3934)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1957, registro n. 14 Finanze, foglio n. 332, è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 ottobre 1956, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Fortunato Vincenzo avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione finanziaria per la vendita in favore del parroco di Praia a Mare, don Domenico Petroni di un arenile sito in detto Comune.

(3933)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Lases (Trento) collegata direttamente con l'ufficio telegrafico di Albiano mediante l'utilizzazione del circuito telefonico sociale.

(3841)

Attivazione di servizio telegrafico

In data 3 novembre 1955 è stato attivato il servizio telegrafico nell'agenzia postale di Montemarzo d'Asti, mediante il circuito n. 4385.

(3898)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Chianocco (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 giugno 1954, nella zona di Chianocco (Torino), dell'estensione di ettari 580 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(3900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale in data 6 dicembre 1956, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « La Teverina », con sede in Monterotondo Scalo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1957, si revoca il precedente provvedimento in data 6 dicembre 1956, relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa agricola « La Teverina », con sede in Monterotondo Scalo, e alla nomina del liquidatore nella persona del sig. Alberto Ferrantini.

(3776)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Gualdo Tadino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1957, i poteri conferiti al prof. Ranieri Degli Esposti, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Gualdo Tadino, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1957.

(3775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 20 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Banca d'Italia succursale di Treviso — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 3 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Alò Vito fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3475 — Data: 3 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Paganelli Clelia fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: de Cesare Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 323 — Data: 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: de Cesare Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 — Data: 19 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Sanzari Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 641 — Data: 6 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Moletta Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 683 — Data: 3 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Fuggetta Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 15 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Brescia — Intestazione: Toffa Giacomo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Bertini Salvatore fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 maggio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(3334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 26 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,90	624,95	624,96	624,93	624,91	624,95	624,90	624,95	624,90
$ Can.	655,50	655,75	656 —	655,75	655,30	655,50	655,75	655,70	655,75	655,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,82	145,84	145,81	145,83	145,84	145,80	145,83	145,80
Kr. D.	90 —	90 —	90,05	90,07	90 —	90 —	90,06	90,20	90,04	90,02
Kr. N.	87,35	87,33	87,35	87,38	87,35	87,32	87,40	87,40	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,78	120,82	120,84	120,88	120,75	120,78	120,86	121 —	120,81	120,80
Fol.	163,73	163,73	163,77	163,79	163,83	163,72	163,78	164 —	163,72	163,80
Fr. B.	12,45	12,44	12,4425	12,4475	12,4375	12,43	12,4425	12,45	12,43	12,44
Fr. Fr.	177,60	177,63	177,66	177,70	177,55	177,60	177,65	177,80	177,61	177,65
Fr. Sv. acc.	142,95	142,93	142,96	143,01	142,95	142,93	142,99	143 —	142,93	142,97
Lst.	1744,85	1745,25	1745,50	1746,125	1746 —	1744,81	1746,125	1746 —	1744,75	1745,50
Dm. occ.	149,11	149,13	149,17	149,19	149,20	149,11	149,16	149,20	149,11	149,14
Scell. Aust.	24,09	24,095	24,09	24,1075	24,10	24,09	24,105	24,10	24,08	24,10

Media dei titoli del 26 giugno 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	66,875
Id. 3,50 % 1902	57,65
Id. 5 % 1935	92,275
Redimibile 3,50 % 1934	81,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,70
Id. 5 % 1936	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,90

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,955
1 Dollaro canadese	655,75
1 Franco svizzero lib.	145,84
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	87,39
1 Corona svedese	120,87
1 Fiorino olandese	163,785
1 Franco belga	12,445
100 Franchi francesi	177,675
1 Franco svizzero acc.	143 —
1 Lira sterlina	1746,125
1 Marco germanico	149,175
1 Scellino austriaco	24,106

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI DI CASSA DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1957

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1957 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1956 al 31 maggio 1957			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1956		3.021		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive competenza	2.167.145		1.866.937	
residui	153.563		586.427	
Totale		2.320.708		2.453.364
In conto movimento di capitali competenza	134.942		65.226	
residui	21.678		34.125	
Totale		156.620		99.351
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.321.696		2.133.549	
Conti correnti	6.314.524		6.321.234	
Incassi da regolare	1.108.819		1.102.424	
Altre gestioni	2.970.362		2.803.573	
Totale		12.715.401		12.360.780
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.032		1.243	
Pagamenti da regolare	141.042		176.619	
Altri crediti	5.227.466		5.470.939	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	15.766		16.066	
Totale		5.385.306		5.664.867
Totale generale incassi e pagamenti		20.581.056		20.578.362
Fondo di cassa al 31 maggio 1957		—		2.694
Totale a pareggio		20.581.056		20.581.056

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1957 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.694	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	211		
Pagamenti da regolare	77.938		
Altri crediti	551.086		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	28.444		
Totale crediti		657.679	
In complesso			660.373
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.957.766		
Conti correnti	373.523		
Incassi da regolare	52.810		
Altre gestioni	342.651		
Totale debiti			3.726.750
Situazione del Tesoro (passività)			3.066.377

Circolazione di Stato al 31 maggio 1957		
metallica	L.	35.634 —
cartacea	»	23.328 —
	L.	58.962 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del tesoro: DI CRISTINA

(3923)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1957

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.847.401,89
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.355.866.252,38
Portafoglio su piazze italiane	»		353.619.798.007,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		84.063.687,98
Anticipazioni	»		93.167.025.716 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		71.282.843.649,22
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		72.974.386.551,38
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		860.605.106.433,37
Partite varie	»		3.402.377.719,74
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000	L.		81.748.142.512,92
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		350.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		16.934.546.767,48
Spese	»		7.392.541.226,17
	L.		2.488.407.172.897,01
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.815.487.212.528,42
	L.		5.303.894.385.425,43
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.108.998,47
TOTALE GENERALE	L.		.303.926.494.423,90

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.644.193.907.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.025.800.788,56
Depositi in conto corrente liberi	»		109.769.312.289,48
Conti correnti vincolati	»		554.528.557.949,63
Creditori diversi	»		152.593.107.825,25
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	52.274.119.153,41	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	47.584.027.335,23	4.690.091.818,18
Rendite del corrente esercizio	L.		7.542.632.363,56
	L.		2.485.343.410.534,66
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.607.442.198 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.156.320.164,35	3.063.762.362,35
	L.		2.488.407.172.897,01
Depositanti	»		2.815.487.212.528,42
	L.		5.303.894.385.425,43
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.108.998,47
TOTALE GENERALE	L.		5.303.923.494.423,90

(3922)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2942;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto 2 aprile 1957 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 310/20200.A., con il quale sono stati fissati i programmi di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttive tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica

Tre dei posti suddetti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241

Art. 2

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di laurea in medicina veterinaria;

e) abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Tale limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1945, n. 267;

4) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1944, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di Università od Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio, per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni;

7) il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati all 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ed alle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito nel successivo art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Non possono, altresì, essere ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Alto Commissario.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) le generalità;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite);

c) indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Segretariato generale Divisione personale, gli eventuali cambiamenti del loro recapito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne riportate (anche se amnistiate o condonate) e gli eventuali procedimenti penali pendenti o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio richiesto, con la indicazione della Università presso la quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, specificando la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

n) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Coloro che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito all'Alto Commissariato una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica, presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono della pensione;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 4 ottobre 1956), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia, nel cui territorio hanno la residenza;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli impiegati statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono;

r) gli impiegati statali di ruolo e quelli appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno esibire copia dello stato matricolare fornita di bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei è approvata con decreto dell'Alto Commissario, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro il termine perentorio di trenta giorni, i documenti sottoindicati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione, la quale sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito all'Alto Commissariato una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale o copia notarile autentica della laurea di cui al precedente art. 1.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma; è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre anche il certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato abbia avuto precedente residenza entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi o meno, l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato sia stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante sia stato assegnato alla lista di leva marittima.

9. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre sempre nel termine prescritto i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio, ovvero nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticato dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Dei documenti elencati al precedente art. 6, i seguenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della richiesta dei documenti stessi:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta.

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) certificato di servizio per i dipendenti non di ruolo dello Stato;

7) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati sia a questa che ad altra Amministrazione.

Art. 8.

Gli esami comprenderanno prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro veterinario del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale veterinario appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Facoltà di medicina veterinaria

Alla Commissione esaminatrice vengono aggregati uno o più insegnanti per le lingue estere in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in relazione al disposto dell'art. 376 dello stesso decreto, le norme del capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 11.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato nel complesso delle prove scritte la media di trentacinque cinquantesimi e non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove pratiche le votazioni predette.

Non potranno essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di trentacinque cinquantesimi nelle prove orali e nell'esperimento orale sulla lingua obbligatoria.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quelle di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre i concorrenti ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per la lingua o le lingue che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previste dalle disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina a veterinario provinciale di 3ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, l'Alto Commissario dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale di 3ª classe in prova saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1957

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1957
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 234

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE

1) Eziologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia e profilassi delle seguenti malattie infettive e diffusive degli animali afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, vaiolo ovino, affezioni influenzali degli equini, anemia infettiva degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, salmonellosi, mal rossino, morva, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame: (affezioni pestose, colera aviare, tifosi aviare, pullorosi).

2) Igiene e zootecnia:

a) vigilanza igienica sulla produzione, conservazione, lavorazione delle carni e dei prodotti della pesca e sul loro commercio. Mercati di bestiame, carne e pesce;

b) produzione igienica del latte;

c) igiene zootecnica ricoveri animali;

d) alimentazione del bestiame e carenze alimentari;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

3) Lingua estera:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, tedesca o inglese (prova obbligatoria) e in una eventuale altra lingua a scelta del candidato (prova facoltativa). Per tali prove è ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE

1) Tecnica microscopica e prove di laboratorio nella diagnosi delle principali malattie infettive e diffusive degli animali.

2) Ispezione delle carni e degli altri alimenti di origine animale.

3. Accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattia infettiva o infestiva.

PROVE ORALI

1) Eziologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali previste nel regolamento di polizia veterinaria.

2) Disinfezione e disinfestazione.

3) Igiene e zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta.

4) Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario.

5) Lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative prescelte dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Schema della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

All'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a (provincia) . . . . .
il residente in . . . . .
provincia di via . .
chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . presso l'Università di .; di essere cittadino italiano e di essere iscritto alle liste elettorali del comune di ; (oppure, se di età inferiore agli anni 21 di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne).

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . .; di non avere prestato servizio militare, perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio, in qualità di . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . in qualità di . in servizio a . . presso . . . . . , ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . in qualità di e di aver lasciato il servizio il . ma non per provvedimento di destituzione o dispensa dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua e per quella facoltativa la lingua .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . . .

(firma). . . . .

N. B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3843)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, con esclusione di altri titoli di studio;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche

in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati od invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile dei ruoli ordinari e di quelli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto appartenenti al ruolo dei servizi amministrativi e del personale, che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario contabile aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

L'Istituto si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera F).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 200, dovranno pervenire, in plico raccomandato, alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti ed il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine anzidetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione di tale limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il domicilio o il recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto tale invito, la documentazione, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare dei servizi civili, per i candidati che appartengono ai ruoli dell'Amministrazione statale, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato.

I documenti specificati alle lettere b), c), d) ed e) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al precedente primo comma.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità. Legislazione speciale relativa;

5) nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

7) una lingua straniera a scelta (traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3) mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1957
Registro n. 7, foglio n. 92. — TEMPESTA

(3869)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4177, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), numero P.A.G.41/2/121745 dell'11 maggio 1957;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 8) dell'avviso programma è composta come segue:

Presidente:
Romano dott. Giacomo, ispettore capo superiore.
Membri;
Brocchieri ing. Vittorio, ispettore capo;
Basile dott. Mario, ispettore capo;
Gagliano rag. Romualdo, ispettore capo;
Boido ing. Giovanni, ispettore principale.
Segretario:
Prosdocimo Umberto, ispettore principale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 104. — BARNABA

(3867)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma per l'espletamento del concorso pubblico a milleduecento posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1957, n. 3500, registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1957, registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 52, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a milleduecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 651;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245.94057 del 1° maggio 1957;

Decreta:

L'ispettore capo Falcone dott. Giuseppe è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Roma, in sostituzione dell'ispettore capo Bianchi ing. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 60. — BARNABA

(3864)

Sostituzione di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Roma per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245.92059 del 2 maggio 1957;

Decreta:

Il capo stazione superiore a riposo Candido Antonio è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Roma, in sostituzione dell'ispettore capo superiore a riposo Gerosa ing. Virgilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 47. — BARNABA

(3862)

Sostituzione di componenti delle Commissioni esaminatrici compartimentali di Venezia e Verona, per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245.92059, del 25 aprile 1957;

Decreta:

Sono approvate le seguenti sostituzioni fra i componenti delle Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso citato nelle premesse:

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Di Furia Alfredo, ispettore principale, in sostituzione dell'ispettore principale Pennisi ing. Salvatore, presidente della Commissione;

Arrighini Aldino, capo stazione principale, in sostituzione del capo stazione superiore Di Furia Alfredo, membro della Commissione.

UFFICI DI VERONA

Governo dott. Augusto, segretario capo, in sostituzione del segretario capo Esposito dott. Andrea, membro della 2ª Sottocommissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 44. — BARNABA

(3861)

Sostituzione di due componenti della Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona, per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245.98632 del 3 maggio 1957;

Decreta:

Sono approvate le seguenti sostituzioni fra i componenti della Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona, per l'espletamento del concorso citato nelle premesse:

Vitalini dott. Leo, segretario capo in sostituzione del capo stazione superiore a riposo Gambini Elia, membro della 1ª Sottocommissione;

Cieri rag. Francesco Paolo, segretario principale, in sostituzione del segretario capo Vitalini dott. Leo, segretario della 1ª Sottocommissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Registro n. 19 *bilancio Trasporti, foglio n.* 48. — BARNABA

(3863)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il *precedente decreto n.* 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1955;

Visti i precedenti decreti numeri 42069 e 38615 in data 19 dicembre 1956, e in data 19 febbraio 1957, con i quali sono state revocate dal concorso di cui trattasi le condotte mediche di Nogara (1° rep.) e Castagnaro (1° rep.);

Visto il verbale in data 19 aprile 1957, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1.	Benatti Giorgio	punti	60,396	su 100
2.	Pamato Mario	»	60,143	»
3.	Gatti Gregorio	»	58,614	»
4.	Leonarduzzi Mario	»	56,750	»
5.	Soliman Ilvo	»	56,638	»
6.	Fontanini Fosco	»	55,909	»
7.	Naldi Bruno	»	55,663	»
8.	Rigo Carlo	»	55,471	»
9.	Gobbetti Loris	»	55,430	»
10.	Laciniati Sergio	»	54,860	»
11.	Cordioli Licinio	»	54,785	»
12.	Salvioli M. Massimo	»	54,719	»
13.	Vantini Angelo	»	54,656	»
14.	Fusco Camillo	»	54,645	»
15.	Frigo Guerrino	»	54,335	»
16.	Bonuzzi Alessandro	»	54,252	»
17.	Russi Giuseppe	»	54,050	»
18.	Bortesi Ariodante	»	53,956	»
19.	Lonardi Roberto	»	53,868	»
20.	Verzè Carlo	»	53,853	»
21	Marani Vittorio	»	53,850	»
22	Danesi Alfiero	»	53,836	»
23.	Strazzulla Giuseppe	»	53,669	»
24.	Zocchia Giuseppe	»	53,529	»
25	Broglio Adelchi	»	53,390	»
26.	Dall'Oglio Dino	»	53,370	»
27.	Tischler Alfredo	»	53,304	»
28.	Visentin Giorgio	»	53,244	»
29.	Jannaccone Alberto	»	53,197	»
30	Lotti Angelo	»	53,181	»
31.	De Poli Bruno	»	52,947	»
32	Previ Giorgio	»	52,946	»
33.	Milani Pietro	»	52,792	»
34.	Jannaccone Umberto	»	52,584	»
35.	Cortellazzi Duilio	»	52,536	»
36.	Cazzaroli Luigi	»	52,464	»
37.	Morali Carlo	»	52,127	»
38.	Ruffini Mario	»	52,125	»
39.	Simonato Silvio	»	52,124	»
40.	Bartoloni Giorgio	»	52,103	»
41	De Cecco Aldo	»	51,765	»
42.	Garzotti Elio	»	51,678	»
43.	Vignola Dario	»	51,652	»
44.	Pirami Claudio	»	51,560	»
45.	Calderazzo Aldo	»	51,479	»
46.	Pascoli Raffaele	»	51,406	»
47.	Crusi Antonio	»	51,372	»
48.	Rampo Luigi	»	51,265	»
49.	Borin Giuseppe	»	51,220	»
50.	Frezza Fernando	»	51,210	»
51.	Tizian Sergio	»	51,134	»
52	Catellani Armando	»	51,010	»
53.	Lombardo Vincenzo	»	50,866	»
54.	Cannistrà Natale	»	50,859	»
55.	Foracchia Arturo	»	50,856	»
56.	Cottin Marcello	»	50,816	»
57.	Fabiani Gian Daniele	»	50,730	»
58.	Venturelli Aldo	punti	50,608	su 100
59.	Pilon Gianfranco	»	50,607	»
60.	Segala Riccardo	»	50,599	»
61.	Sebastiano Fabio	»	50,476	»
62.	Zenari Luigi	»	50,437	»
63.	Ventura Francesco	»	50,180	»
64	Giraldi Renato	»	50,078	»
65.	Sartori Franco	»	49,953	»
66.	Scarfaro Antonio	»	49,839	»
67.	Paleari Giuseppe	»	49,794	»
68.	Romagnoli Roberto	»	49,781	»
69.	Manganotti Alessandro	»	49,766	»
70	Alberti Italo	»	49,683	»
71.	Brocco Gaetano	»	49,662	»
72.	Fabbri Ferruccio	»	49,633	»
73.	Forte Pier Luigi	»	49,578	»
74	Brunelli Walter	»	49,552	»
75.	Venturini Valentino	»	49,536	»
76	Chierboli Peppino	»	49,476	»
77.	Negri Sandro	»	49,440	»
78.	Toppani Antonio	»	49,364	»
79	Foscarini Massimo	»	49,360	»
80.	Venco Sergio	»	49,353	»
81.	Talamonti Adelchi	»	49,274	»
82.	Mattioli Giuseppe	»	49,260	»
83	Panato Alfredo	»	49,146	»
84	Osti Eraldo	»	49,096	»
85.	D'Agostino Francesco	»	49,033	»
86.	Guastalla Orlando	»	49,024	»
87	Sonato Abramo	»	49,010	»
88.	Zandonà Adelino	»	48,747	»
89.	Cortese Carmelo	»	48,739	»
90.	Poletti Franco	»	48,690	»
91.	Giraldi Giuseppe	»	48,675	»
92	Fabbri Luigi	»	48,660	»
93.	Contente Remo	»	48,617	»
94	Chignola Danilo	»	48,610	»
95.	Faccini Giancarlo	»	48,514	»
96.	Festa Pasquale	»	48,510	»
97	Capelli Edoardo	»	48,500	»
98	Bazzani Amedeo	»	48,460	»
99.	Tarocco Adriano	»	48,089	»
100.	Scattolini Benito	»	48,027	»
101	Franzuelli Riccardo	»	48,026	»
102.	Bressan Giovanni	»	47,952	»
103.	Spinamano Bruno	»	47,500	»
104	Troiani Tullio	»	47,453	»
105	Nicè Nicola	»	47,347	»
106.	Codignola Amedeo	»	47,298	»
107.	Tiberio Giacomo	»	47,180	»
108	Villani Carlo	»	47,111	»
109.	Tombolini Italo	»	47,087	»
110	Dalla Baratta Lorenzo	»	47,074	»
111.	Guarinieri Franco	»	46,828	»
112.	Sproccati Sanzio	»	46,720	»
113	Montani Luigi	»	46,695	»
114.	Masotto Giambattista	»	46,558	»
115.	Pagani Giorgio	»	46,513	»
116.	Picone Pietro	»	46,422	»
117.	Grazi Tito Vezio	»	46,374	»
118.	Girelli Cesare	»	46,322	»
119.	Gasparoni Gianluigi	»	46,315	»
120	Franchini Bruno	»	46,118	»
121.	Righetti Giovanni	»	46,097	»
122.	Schettin Domenico	»	45,907	»
123.	Russo Giuseppe	»	45,522	»
124.	Orlandi Loredano	»	45,520	»
125.	Lussana Alessandro	»	45,500	»
126.	Ghelfi Nelso	»	45,273	»
127.	Gabrielli Elvio	»	45,103	»
128.	Franchini Fulvio	»	45,000	»
129.	Borghesi Franco	»	44,952	»
130.	Bacchi Ercolino	»	44,724	»
131.	Pedrini Aldo	»	44,452	»
132.	Lotti Florio Vincenzo	»	44,181	»
133.	Capucci Guido	»	44,111	»
134.	Florio Vincenzo	»	44,090	»
135.	Valloni William	»	44,074	»
136.	Bettini Franco	»	43,699	»
137.	Agosti Giuseppe	»	43,515	»
138.	Colafelice Nicola	»	43,360	»
139.	Scillone Antonio	»	43,203	»

140. Del Negro Umberto	punti	42,340 su 100
141. Mariani Giustiniano	»	41,590 »
142. Coniglio Giuseppe	»	39,905 »
143. Cazzola Donato	»	39,090 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 4 giugno 1957

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 7065 del 5 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1955.

Visti i precedenti decreti numeri 42069 e 38615 in data 19 dicembre 1956 e in data 19 febbraio 1957, con i quali sono state revocate dal concorso di cui trattasi le condotte mediche di Nogara (1° reparto) e Castagnaro (1° reparto);

Visto il proprio decreto n. 19507 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Benatti Giorgio: Boscochiesanuova;
2) Pamato Mario: Cerea, primo reparto;
3) Gatti Gregorio: Tregnago e frazione Centro;
4) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Pastrengo;
5) Soliman Ilvo: Sant'Ambrogio, secondo reparto;
6) Fontanini Fosco: Cazzano di Tramigna;
7) Naldi Bruno: Grezzana, frazione Lugo;
8) Rigo Carlo: Mozzecane;
9) Laciniati Sergio: San Zeno di Montagna;
10) Cordioli Licinio: San Mauro di Saline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 4 giugno 1957

Il prefetto: GAIA

(3878)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto 7 marzo 1956, n. 10985/3ª San. con il quale venne bandito il pubblico concorso per la copertura di tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 8915/3ª San. in data 8 gennaio 1957, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Pozzetti Attilio	punti	55,511
2. Morandini Simone	»	55,118
3. Siti Carlo Alberto	»	52,888
4. Mattini Benito	»	51,978
5. Paita Carlo	»	51,554
6. Musi Pietro	punti	51,272
7. Giuliani Eugenio	»	50,801
8. Torelli Bruno	»	49,543
9. Toni Mario	»	49,143
10. Bacchilega Cecchino	»	49.049
11. Manzoni Giancarlo	»	49,033
12. Benassi Ruggero	»	48,437
13. Ferraresi Norberto	»	48,334
14. Zanasi Bruno	»	48.243
15. Negri Aldo	»	47,745
16. Stanzani Lorenzo	»	47,226
17. Gaggioli Carlo P.	»	47,100
18. Bertani Filiberto	»	45.828
19. Greco Silvio	»	45.643
20. Sandri Arturo	»	45,597
21. Ternelli Franco	»	44,902
22. Tomasini Adriano	»	44,766
23. Ficarelli Roberto	»	44.593
24. Degasperi Cesare	»	44,554
25. Ferrari Giuseppe	»	44,000
26. Frittoli Mario	»	43,863
27. Gatti Mario	»	43.718
28. Broseghini Mario	»	43,568
29. Marocchi Italo	»	43,315
30. Albarelli Ennio	»	43,255
31. Gatti Giorgio	»	42,593
32. Sghedoni Orlando	»	42,538
33. Papa Antonino	»	42,445
34. Cantoni Lughi G.	»	42,140
35. De Remigis Ferrando	»	42.122
36. Berto Athos	»	42.000
37. Gelmetti Natalino	»	41.709
38. Zanella Antonio	»	41.750
39. Mazzera Faustino	»	41 646
40. Marchetti Silvano	»	40,500
41. Zeneroli Ennio	»	40.318
42. Boccacci Luciano	»	40.000
43. Montorsi Mario	»	39,649
44. Morselli Abdon	»	39.500
45. Maccioni Ettore	»	39,386
46. Corrias Giuseppe	»	39.250
47. Belloni Giuseppe	»	39.000
48. Gianelli Albino	»	38.975
49. Scalvi Giovanni	»	38,500
50. Sanchini Alessandro	»	38.250
51. Mori Luigi	»	38,000
52. Santi Luigi	»	36,500
53. Sirico Salvatore	»	35,717
54. Sesena Giuseppe	»	35.036
55. Bini Ciro	»	35.000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 11 giugno 1957

Il prefetto: CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1955;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco indicate:

1) Pozzetti dott. Attilio: Mirandola, seconda condotta;
2) Morandini dott. Simone: Carpi, condotta unica;
3) Siti dott. Carlo Alberto: Pavullo, seconda condotta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 11 giugno 1957

Il prefetto: CERUTTI

(3875)

PREFETTURA DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1954, n. 43789 Div. 3ª San., col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Rilevato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e quelle dei comuni di Formazza e Gravellona Toce;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decret 27 luglio 1934, n. 1265 e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:
Porfidia dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Crainz prof. Franco, docente in ostetricia e ginecologia;
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia.
Bonomi Adele, ostetrica condotta.

Segretario:
Giucastro dott. Attilio, consigliere di 3ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Novara, addì 11 giugno 1957

Il prefetto: LIMONE

(3871)

PREFETTURA DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria di Cantù ed Uniti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 47493 Div. San. del 15 gennaio 1956, con il quale si bandiva pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico sanitaria di Cantù ed Uniti;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Sentite le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nel Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria di Cantù ed Uniti è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Pierino, vice prefetto.

Componenti:
Giovanardi prof. dott. Augusto, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano;
Ravetta prof. dott. Mario, docente in clinica medica;
Carola dott. Herbert, medico provinciale;
Groppali prof. dott. Marcello, ufficiale sanitario del comune di Como.

Segretario
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune capo consorzio.

Como, addì 6 maggio 1957

Il prefetto: JANNONI

(3870)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.